


INDENNIZZO COMMERCianti: CONFERME DAL GOVERNO

*Il nuovo esecutivo
intende ampliare
la platea di coloro
che ne hanno diritto,
vista la crisi del settore*

a cura di Gianni Tel

IL PRECEDENTE BENEFICIO
DI CUI LA CATEGORIA
HA POTUTO USUFRUIRE,
ESCLUDEVA TUTTI COLORO
CHE AVEVANO CHIUSO
L'ATTIVITÀ COMMERCIALE
TRA IL 2017 E IL 2018



L'INDENNIZZO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE STA PER ESSERE CONCESSO ANCHE AI COMMERCianti CHE HANNO CHIUSO L'ATTIVITÀ TRA IL 2017 E 2018. È questo il recente chiarimento del Ministero del Lavoro in sede di risposta ad un'apposita interrogazione parlamentare in commissione alla Camera. Va evidenziato che con la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018, commi 283 e 284) è stato reso strutturale l'indennizzo per cessione attività commerciali in crisi, con decorrenza 1° gennaio 2019. Ma la circolare dell'Inps n. 77 del maggio 2019 con le istruzioni operative ha incluso, tra i requisiti per accedere, la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019. In questo modo, dato che la precedente proroga si era interrotta a fine 2016, sono rimasti esclusi tutti coloro che hanno chiuso la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018. Si tratta di una prestazione economica, fortemente voluta dalla Confcommercio, vista la persistente crisi del settore, pari alla pensione minima (poco più di 500 euro al mese) che accompagna fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività.

Fra le misure della manovra 2020, dunque, si attende l'indennizzo per i cosiddetti "esodati del commercio". In realtà è possibile che basti un provvedimento ministeriale che dia un'interpretazione autentica della norma. Quale che sia lo strumento che verrà attivato, il nuovo esecutivo ha assicurato la volontà di risolvere il problema estendendo il diritto ai commercianti che hanno cessato l'attività nel 2017 e 2018. È importante, poi, ricordare quali siano gli altri aspetti di questa prestazione.

» DESTINATARI

Sono tutti coloro che esercitano, titolari o collaboratori, l'attività commerciale al minuto, in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.

» REQUISITI E CONDIZIONI

È necessario che gli interessati che hanno cessato o cesseranno l'attività entro il 31 dicembre 2019, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps.

Sono necessari altresì:

- la cessazione definitiva dell'attività;

FINO A QUANDO SPETTA L'INDENNIZZO

Periodo	Età per la pensione di vecchiaia
LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE COMMERCianti DELL'INPS	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	67 anni *
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	67 anni e 3 mesi **
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	67 anni e 5 mesi **
LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCianti DELL'INPS	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	67 anni *
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	67 anni e 3 mesi **
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	67 anni e 5 mesi **

* Requisito adeguato alla speranza di vita. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita.

- la riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata con l'attività di commercio al minuto);
- la cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle Imprese;
- la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

» INCOMPATIBILITÀ DEL BENEFICIO

L'indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all'Inps la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l'Inps deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.

» MISURA, DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l'indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l'assegno viene erogato fino al momento di compimento della nuova età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita (vedi riquadro). L'importo - pari quest'anno a 513 euro mensili - è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall'Inps ai commercianti iscritti alla gestione. L'Istituto ritiene che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell'indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove e i vedovi che hanno una rendita di reversibilità. Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all'Inps un'apposita domanda. I periodi in cui viene riscosso l'assegno si considerano

Verifica dei redditi: invito ai pensionati

È in corso da parte dell'Inps la verifica della situazione reddituale per tutti quei pensionati che percepiscono trattamenti economici legati, per legge, al rispetto di precisi limiti di reddito e che, nel 2019, non hanno provveduto a trasmettere all'Istituto le informazioni richieste relative all'anno 2019. Un controllo a tappeto che l'Inps è tenuto a fare ogni anno tramite appositi modelli (Red, Icric, Iclav, Aaas/Ps) a circa 7 milioni e mezzo di pensionati, per avere conferma che le prestazioni legate al reddito siano corrisposte a tutti coloro che ne hanno diritto. Come già negli anni precedenti, anche per il 2018 l'Inps ha seguito la modalità di raccolta delle informazioni reddituali con la collaborazione dei Caaf (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) e attraverso l'utilizzo dei servizi online accessibili dal portale www.inps.it.

Oltre al 2018, la verifica riguarda anche i redditi posseduti nel 2017 per coloro che per detti anni non hanno risposto all'invito. Tali modelli debbono essere restituiti all'Inps entro e non oltre il 28 febbraio 2020 tramite i consueti canali telematici. È evidente che la mancanza di comunicazione diretta provoca dimenticanze che i pensionati rischiano di pagare care. La non presentazione della dichiarazione, infatti, può comportare la sospensione di tali prestazioni. Districarsi nella compilazione non è agevole né piacevole. È per questo, come già previsto in

passato, che gli interessati possono avvalersi dell'assistenza dei Caaf che sono da sempre autorizzati a tali operazioni attraverso l'apposita convenzione con l'Inps.

È importante ricordare che per non incorrere in errori nell'autodenuncia del reddito, che potrebbe portare a spiacevoli conseguenze, e per tutti i chiarimenti del caso negli uffici di 50&PiùCaaf e del Patronato 50&PiùEnasco, presenti in ciascuna provincia, è stato previsto un apposito servizio gratuito con esperti operatori che provvedono alla predisposizione dei modelli e a svolgere tutte le eventuali pratiche necessarie. Naturalmente andando agli uffici è importante portare con sé il precedente modello Red oppure un documento da cui si evinca il numero, categoria e sede di rilascio della pensione.

Quali redditi


Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l'Inps considererà tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli. Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali. In altre parole, bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da: la casa di abitazione; le pensioni di guerra; l'assegno di accompagnamento; i trattamenti di famiglia; i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.

come lavorati ai fini della pensione. Ma attenzione: la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo scopo della prestazione è di evitare che il commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e pensione.

» LE DOMANDE PER I "NUOVI" E "VECCHI" COMMERCianti

La Legge di Bilancio di quest'anno non ha solo riattivato l'incentivo per chi matura i requisiti e le condizioni dal 1° gennaio 2019; ma come si è già chiarito sopra stanno per riaprirsi i termini per le "vecchie" chiusure, ossia quelle avvenute da parte di coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2017 al dicem-

bre 2018. Attenzione: va precisato che, in ogni caso (ai "nuovi" e/o ai "vecchi"), la decorrenza dell'indennizzo non può essere antecedente al 1° gennaio 2019, primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della Legge e, comunque, tale prestazione viene concessa dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.


Si consiglia, data la non semplice procedura, di rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco i quali, gratuitamente, dopo un'attenta verifica dei requisiti, possono provvedere alla predisposizione dell'apposita domanda online e all'inoltro presso l'Inps. 

ECOBONUS AUTO E MOTO 2019-2021

*L'agevolazione è prevista
in caso di acquisto
di specifiche categorie
di veicoli nuovi,
su due/quattro ruote,
con determinati limiti
di emissioni di CO2*

a cura di Alessandra De Feo

+ IL CONTRIBUTO È CORRISPOSTO ALL'ACQUIRENTE DAL VENDITORE MEDIANTE LA COMPENSAZIONE COL PREZZO DI ACQUISTO. IL VENDITORE VIENE POI RIMBORSATO DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE O IMPORTATRICE DEL VEICOLO



LA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019) HA RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO AI SOGGETTI CHE ACQUISTANO, ANCHE IN LOCAZIONE FINANZIARIA ED IMMATRICOLANO IN ITALIA, nel periodo 1° marzo 2019 - 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con emissioni ridotte di anidride carbonica (non oltre 70 g/km).

Sono inclusi i motocicli ed i ciclomotori elettrici o ibridi. Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante la compensazione sul prezzo di acquisto. Successivamente le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i codici di tributo indicati dalla stessa con la risoluzione n. 82/E del 23.09.2019.

A dettare la disciplina applicativa è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, emesso il 20 marzo 2019 di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell'Economia e delle Finanze.

» VEICOLI AGEVOLATI

Il bonus viene riconosciuto a chi acquista e immatricola, in Italia, veicoli classificati in tre categorie: M1, L1 e L3. I veicoli di categoria M1 sono quelli destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e con al massimo 8 posti a sedere (oltre al conducente). Essi devono essere nuovi di fabbrica e produrre emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km, e devono avere un prezzo inferiore a 50mila euro (optional inclusi ed Iva esclusa).

Le categorie L1 ed L3 si riferiscono ai veicoli a due ruote:

- quelli L1 hanno una cilindrata non superiore a 50 cc e una velocità massima non superiore ai 45 km/h;
- quelli L3 hanno una cilindrata superiore a 50 cc e una velocità massima di oltre 45 km/h.

È consentito l'accesso al bonus se sono:

- nuovi di fabbrica;
- elettrici o ibridi;
- di potenza inferiore o uguale a 11 kW;
- acquistati ed immatricolati in Italia nel 2019.

» IL BONUS RICONOSCIUTO

Per le auto si va da 1.500 a 6.000 euro e per i veicoli a due ruote si può avere un contributo statale pari al 30% del prezzo d'acquisto, Iva esclusa, fino ad un massimo di 3.000 euro.

